

scientifici di zoologia, permessi di catturare capi di determinate specie di selvaggina o di prendere uova, nidi e piccoli nati, a scopo scientifico.

La introduzione, il trasporto, la detenzione e il commercio di selvaggina destinata al ripopolamento, devono essere, durante il periodo di chiusura, preventivamente notificati all'autorità perfettizia del luogo dove il ripopolamento si deve effettuare, e a quello del luogo donde la selvaggina viene tolta o per dove entra nel Regno.

L'onorevole Cao propone a questo articolo, un emendamento diviso in due parti. Colla prima propone:

« Nel secondo comma sopprimere le parole »: racchiuse in busta; per cui il testo verrebbe così modificato: « Possono essere trasportate armi e ordigni e strumenti di uccellazione, per giustificato motivo ».

A questo punto, colla seconda parte del suo emendamento l'onorevole Cao propone che siano soppresse le parole: « da quella attestato », fino al termine del comma, ossia fino alla parola « volo ».

L'onorevole Cao ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CAO. La ragione del mio emendamento mi pare chiarissima. L'economia dell'articolo 2 conduce a questo, che in tempo di divieto di caccia una persona non possa andare in giro per la campagna armata di fucile.

Questo andrà benissimo per la Lombardia, per il Veneto, per il Piemonte e per la Liguria, ma è un controsenso in Sardegna dove il 90 per cento degli uomini vanno armati di fucili (*Commenti*) per necessità di difesa, per affermare la loro personalità, per avere da sé stessi quella tutela che loro non accorda lo Stato.

Si tratta di difendere il bestiame, e il raccolto dai ladri, la persona contro gli attentati e le vendette. Noi più di voi possiamo deplorare questa condizione di cose, ma il fucile dopo tutto è l'arma dell'onesto uomo, è l'arma leale, aperta, vigorosa, pugnace; non è l'insidioso pugnale, o l'insidiosa rivoltella.

Il fucile per il campagnolo sardo (e il 90 per cento dei sardi sono campagnoli) è condizione di vita soprattutto per un onesto uomo, perchè chi non è tale trova sempre il mezzo di armare la sua mano di strumento micidiale. Ora non è possibile che nel periodo in cui la caccia non è permessa fuori dello abitato dove è la minaccia, il pericolo e il bisogno, i contadini e i pastori di Sardegna

non possono portare armi se non racchiuse aristocraticamente in busta e dietro un permesso molto condizionato da rilasciarsi dall'autorità di pubblica sicurezza. Con questa disposizione si lede non solo un interesse, ma una condizione naturale di vita di tutta una regione italiana. Ed aggiungo che la disposizione non sarà osservata, perchè non è possibile in tre quarti della Sardegna, e darà luogo ad una infinità di processi e di delitti.

Se nell'interesse di quattro tordi e di cinque storni volete far questo e lasciare i due deputati sardi a votare da soli anche questo emendamento, fate pure, signori della Camera italiana! (*Commenti*).

ORANO. La Sardegna è come è.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole esprimere il suo parere sull'emendamento dell'onorevole Cao?

GIAVAZZI, *relatore*. Mi pare che la questione esca dai confini dell'esercizio della caccia e perciò su questo punto la Commissione non ha fatto nessun rilievo. Non posso pertanto che esporre il mio parere personale. (*Interruzione del deputato Cao*).

Ma a me pare che i permessi di porto d'armi siano rilasciati in questo senso, che è concesso il permesso di porto d'armi anche per uso di caccia.

Questo implicitamente vorrebbe significare che chi ha il permesso di porto d'armi può portare il fucile perchè ha con sé un permesso dell'autorità di pubblica sicurezza.

Qui invece si vorrebbe provvedere al caso di chi non è munito di permesso di porto d'armi, e quindi non può portare attorno un'arma senza il rischio di cadere in contravvenzione; come per esempio nel caso di una persona della famiglia del cacciatore che porti il fucile per esser riparato, e che ha l'obbligo di rinchiuderlo in busta.

Ad ogni modo è questione nuova sulla quale in questo momento non saprei dire di più.

MAZZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZINI. Unicamente per fare al ministro una raccomandazione.

Si dice in quest'articolo che durante il periodo di chiusura della caccia è permessa la vendita della cacciagione conservata negli stabilimenti frigoriferi, purchè fatta direttamente al consumatore negli stabilimenti medesimi.

Esistono in Italia alcune industrie locali, su estensioni di terreno di una certa importanza per la conservazione della cacciagione in stabilimenti frigoriferi; e queste